



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

OGGETTO: Intesa per l'attivazione di interventi, iniziative ed azioni finalizzati alla realizzazione delle indicazioni presenti all'articolo 1, comma 1250 e comma 1251, lettere b) e c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131

Repertorio atti n. 51/00 del 20 settembre 2007

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 20 settembre 2007:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 il quale prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTI:

- l'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con cui è istituito il Fondo per le politiche della Famiglia;
- l'intesa sottoscritta in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 27 giugno 2007 in cui si convengono indirizzi per l'utilizzo del Fondo stesso e si demanda a successivi accordi tra Dipartimento delle Politiche per la Famiglia, Regioni e Autonomie, il dettaglio dei progetti;

CONSIDERATO che i commi 1250 e delle lettere b) e c) del comma 1251 del citato articolo 1, prendono in particolare considerazione i seguenti contenuti:

- comma 1250: *sperimentazione di iniziative per l'abbattimento dei costi di servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro;*
- comma 1251, lettera b): *riorganizzazione dei consultori familiari per potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglie;*
- comma 1251, lettera c): *sperimentazione di interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari;*

VISTI altresì,

- la legge 29 luglio 1975, n. 405, di istituzione dei consultori familiari, quale servizio di assistenza alla famiglia e ai minori, prevedendo tra l'altro anche forme di "assistenza psicologica e sociale" per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile, all'affido e all'adozione;
- la legge 22 maggio 1978, n. 194, contenente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza e, in particolare, l'art. 2, che ha stabilito, tra l'altro, la competenza dei consultori familiari anche in materia di assistenza alle donne in stato di gravidanza;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- il Progetto obiettivo materno infantile, recepito con D.M. 24/4/2000, in particolare laddove si assume il ruolo del consultorio come presidio territoriale capace di integrare risorse socio-assistenziali e sociosanitarie
- il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato dal CIPE con delibera n.174 del 22 dicembre 2006;
- i lavori della Conferenza Nazionale della Famiglia del maggio 2007;

CONSIDERATO, in ordine a quanto sopra evidenziato, che

- l'incremento dell'aspettativa di vita e l'aumento delle persone non autosufficienti bisognose di una costante e quotidiana assistenza personale richiedono di poter disporre di personale qualificato anche per poter aumentare l'assistenza domiciliare in linea con i livelli di assistenza dei paesi europei che coprono una media del 7% delle persone ultrasessantacinquenni;
- il mantenimento di tali persone nell'ambito dei nuclei familiari rappresenta un diritto degli interessati, anche alla luce dei principi costituzionali e degli impegni internazionali in materia di tutela dei diritti della persona umana e corrisponde, inoltre, ad un interesse della collettività;
- è necessario collegare alla tutela domiciliare e ai diritti di anziani e disabili gravi, anche l'emersione del lavoro sommerso, favorendo la formazione e il corretto inserimento lavorativo del personale di assistenza (compresi gli immigrati) garantendone la tutela previdenziale e assistenziale;
- è necessario rilanciare le funzioni sociali a favore della famiglia svolte dai consultori familiari, comunque denominati ed articolati nell'ambito della programmazione regionale, promuovendo politiche ed interventi di integrazione sociosanitaria a favore dei minori, della donna e dei nuclei familiari al fine di rimuovere problemi collegati alla vita di coppia, alla genitorialità e al complessivo benessere della famiglia, ivi comprese problematiche di ordine economico, sviluppando iniziative di solidarietà, sussidiarietà e di mutuo-auto-aiuto;
- come previsto dall'articolo 2 della suddetta legge 405/1975, in questi anni sono intervenute numerose Leggi Regionali che hanno regolamentato la materia, da una parte incrementando le funzioni sanitarie dei Consultori familiari, quali organismi operativi all'interno delle unità sanitarie locali e, dall'altra, investendoli di ulteriori compiti di aiuto ai soggetti in situazione di disagio, quali disabili, anziani, tossicodipendenti;
- l'obiettivo di sviluppare la componente sociale delle attività dei consultori può essere favorito dall'implementazione di protocolli d'intesa con gli Enti locali, anche prevedendo integrazioni operative con servizi sociali quali i Centri per la Famiglia, in grado di potenziarne l'azione di sostegno alle persone e alle famiglie;
- l'attuale strutturazione delle tariffe relative alle utenze familiari prevede, oltre ad una prima fascia di consumi a costi ridotti, un incremento progressivo per i consumi eccedenti, che non



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

prende in considerazione il numero dei componenti dei nuclei familiari, risultando per tale aspetto fortemente iniquo per le famiglie numerose;

- è pertanto necessario, in ottemperanza alla legge finanziaria 2007 e alle richieste delle famiglie, individuare forme di riduzione dei costi sostenuti dalle famiglie con quattro o più figli, in ordine all'erogazione dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua e alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e per altri beni o servizi meglio individuati in sede locale;

CONSIDERATO, inoltre che,

- nelle materie interessate dalla presente Intesa, ai sensi del titolo V della Costituzione, insistono competenze normative programmatiche e amministrative, proprie della competenza regionale e locale e, che in carenza della disciplina dei livelli essenziali delle prestazioni di cui alla lettera m) dell'articolo 117 della stessa Costituzione, con l'intesa in oggetto, le parti intendono favorire tra Regioni, Autonomie e Stato, per gli scopi sopra indicati, un esercizio coordinato e sinergico, delle azioni poste in essere, in osservanza al principio di leale collaborazione interistituzionale;

VISTA la nota n. 1182/07/gab. del 23 luglio 2007 con la quale il Ministro delle Politiche per la Famiglia alle Regioni ha trasmesso tre proposte di intesa concernenti l'attuazione delle indicazioni presenti all'articolo 1, comma 1250 e comma 1251, lettere b) e c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

CONSIDERATO che, per l'esame di dette proposte di intesa al fine del conseguimento dell'intesa indicate in oggetto è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 30 luglio 2007 che è stata rinviata all'11 settembre 2007 e, quindi, al 17 settembre 2007;

CONSIDERATO che, nel corso della predetta riunione, è stato concordato un testo che comprende congiuntamente le tre intese sopra richiamate, testo che, trasmesso, con nota n. 1345/07/Gab. del 17 settembre 2007, dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro per le politiche per la famiglia, è stato inviato, in data 18 settembre 2007, alle Amministrazioni statali interessate, alle Regioni ed agli Enti locali;

DATO ATTO che per la materia consultoriale il Ministro delle politiche per la famiglia ha acquisito l'intesa anche del Ministro della salute e per il programma relativo gli assistenti familiari, l'accordo è stato acquisito con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della pubblica istruzione;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

SANCISCE LA SEGUENTE INTESA

1. Sono approvati gli allegati A, B e C parte integrante del presente atto.
2. I progetti sperimentali presentati dalle Regioni e dalle Province autonome ed il cui oggetto è individuato negli allegati di cui al punto 1, devono specificare:
 - a) tempi e modalità di attuazione;
 - b) copertura finanziaria e quota di cofinanziamento regionale e/o locale;
 - c) procedure e soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati;
 - d) impegni di ciascun soggetto firmatario ed eventuali atti da adottare, in caso di inerzie, ritardi o inadempienze.

L'attuazione dei progetti è preceduta dalla stipula di un accordo tra le singole Regioni e Province Autonome, una rappresentanza dei Comuni e dell'ANCI regionale ed il Dipartimento delle Politiche per la famiglia in cui vengono individuate le iniziative da realizzare. Gli accordi di cui all'allegato B sono stipulati anche dal Ministero della salute. I fondi verranno trasferiti a ciascuna Regione e Provincia autonoma alla sottoscrizione dell'accordo.

3. La verifica sull'applicazione delle intese di cui ai punti 1 e 2 è affidata ad un gruppo paritetico, composto da 2 rappresentanti del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, da 2 rappresentanti del Ministero della salute, da 2 rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da 2 rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, da 5 componenti del Coordinamento tecnico delle Politiche Sociali, da un membro della segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da 2 rappresentanti dell'ANCI. Il gruppo, sulla base di una relazione presentata da ciascuna Regione in merito ai progetti intrapresi, ha il compito di verificare l'andamento della sperimentazione, ivi compresa la qualità degli esiti dei percorsi formativi, anche al fine di valutare l'opportunità di erogare finanziamenti negli anni successivi al primo.

4. Il Ministro delle Politiche per la Famiglia contribuisce al finanziamento del progetto con quota parte delle risorse assegnate alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano a norma dell'accordo sottoscritto in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 27 giugno 2007.

Il Segretario
Avv. Giuseppe Busia

Il Presidente
On. le Prof.ssa Linda Lanzillotta

9/10



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Allegato A

Progetti di sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro.

1. Oggetto dell'intesa

Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano promuovono, anche attraverso il sistema delle autonomie locali, iniziative sperimentali di riduzione degli oneri sostenuti dalle famiglie con quattro o più figli, compresi i minori in affido, rivolte ai servizi di erogazione dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua e di raccolta dei rifiuti solidi urbani nonché iniziative sul contenimento dei costi sostenuti dalle predette famiglie per la fruizione o l'accesso ad altri beni o servizi in sede locale.

2. Caratteristiche dei progetti sperimentali

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle iniziative individuate al punto 1, stabiliscono i criteri e le forme di regolazione per l'accesso alla fruizione dei benefici di riduzione dei costi.

LM



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Allegato B

Progetti sperimentali innovativi per la riorganizzazioni dei consultori familiari, comunque denominati ed articolati in sede regionale, al fine di ampliarne e potenziarne gli interventi sociali a favore delle famiglie.

1. Oggetto dell'intesa

Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano promuovono progetti sperimentali innovativi per la riorganizzazione dei consultori familiari comunque denominati ed articolati in sede regionale, per ampliarne e potenziarne gli interventi sociali a favore delle famiglie, promuovendo l'integrazione socio-sanitaria.

2. Caratteristiche dei progetti

I progetti di cui al punto 1, tenuto conto degli assetti organizzativi dei consultori familiari comunque denominati ed articolati in sede regionale, sono prioritariamente finalizzati a:

- promuovere la maggiore integrazione della componente sociale delle funzioni concernenti la promozione della salute delle persone e delle famiglie, con particolare riferimento alle dimensioni del benessere sociale, relazionale e psicologico dei suoi membri;
- assicurare la multidisciplinarietà degli interventi, con riguardo alle problematiche educative, di carattere giuridico, psicologico e di promozione della salute, in particolare attraverso:
 - lo svolgimento di funzioni di educazione permanente e di mediazione familiare per favorire il benessere della coppia e della famiglia, anche attraverso aiuti e sostegni concreti, secondo gli indirizzi della pianificazione regionale e locale;
 - la promozione e diffusione degli interventi di sostegno sociale a favore dei genitori nelle fasi precedenti e successive al parto, caratterizzati da continuità, anche al fine di dare piena attuazione alla previsioni della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di sostegno alla maternità;
 - la promozione e diffusione degli interventi di sostegno ai genitori nel percorso di crescita e formazione dei figli, con particolare riguardo alle problematiche relative alle varie fasi dello sviluppo della persona, alle problematiche affettive, di identità e sessuali, ai conflitti familiari nonché alla integrazione scolastica e sociale;
- prevedere punti privilegiati di ascolto per le famiglie ed in particolare per quelle ove sono presenti soggetti fragili, anche individuando forme di facilitazione dell'integrazione sociale degli immigrati;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- facilitare l'accesso ai servizi diffondendo la conoscenza sulle reti sociale, sociosanitaria, e sui servizi di prossimità;
- promuovere e diffondere interventi di ascolto, di sostegno, di prevenzione e di cura in relazione ai fenomeni di violenza e maltrattamento in ambito familiare ed in particolare contro le donne e i minori, rafforzando la collaborazione con le istituzioni scolastiche e le forze dell'ordine, assicurando il collegamento con le associazioni di tutela, il terzo settore e il volontariato anche giovanile;
- ricercare forme e modalità di collaborazione con l'autorità giudiziaria per i problemi collegati agli ambiti di competenza definiti dagli assetti organizzativi regionali, con particolare riferimento ai procedimenti relativi alla separazione dei coniugi, al divorzio, all'adozione, all'affido, alla tutela degli incapaci ed all'istituto dell'amministratore di sostegno;
- potenziare, in collaborazione con gli Enti locali, percorsi di accompagnamento per le famiglie che accolgono minori in adozione o in affido, anche facilitando lo scambio di esperienze tra famiglie e iniziative di confronto e sviluppo del mutuo aiuto.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Allegato C

Progetti sperimentali e interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.

1. Oggetto dell'Intesa

Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano promuovono la realizzazione di progetti sperimentali per la qualificazione del lavoro di cura delle assistenti familiari, anche attraverso azioni formative, in modo da garantire idonee capacità a prestare assistenza personale e domestica a soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti. I progetti possono riguardare anche la promozione di iniziative innovative di reperimento, selezione ed inserimento lavorativo del personale destinato all'assistenza familiare, nonché la promozione di iniziative destinate al sostegno delle famiglie (informazione e sensibilizzazione, consulenza, inserimento nelle opportunità di servizi della rete etc.).

2. Caratteristiche dei progetti

- Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla definizione e all'organizzazione di percorsi formativi per il personale destinato all'assistenza familiare, al fine di fornire le competenze e le abilità necessarie per rispondere ai bisogni di aiuto e di cura delle famiglie e garantire l'integrazione di tali azioni con il sistema dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari. In caso di lavoratrici immigrate il percorso formativo prevedrà anche l'apprendimento di base e il miglioramento della lingua italiana, nonché la conoscenza di elementi di educazione civica.
- Al fine di favorire la partecipazione delle lavoratrici occupate, le iniziative formative sono organizzate anche con modalità flessibili (ad es. sistemi audio-video, formazione a distanza, tutoraggio con operatori sociali qualificati, tirocinio presso la sede di lavoro), tenendo conto delle specifiche esigenze delle famiglie presso le quali operano le assistenti familiari.
- I progetti individuano i soggetti, il contenuto e le modalità attuative dei percorsi formativi, nonché i criteri per la certificazione delle competenze acquisite e, ove ritenuto opportuno anche modalità per il riconoscimento dei crediti formativi, tenuto conto degli standard minimi in via di definizione da parte del Tavolo "Sistema nazionale di standard minimi professionali, di riconoscimento e certificazione delle competenze e di standard formativi".

3. Selezione e formazione di personale nei Paesi esteri.

- In conformità alla disciplina statale in materia di ingresso in Italia di lavoratori immigrati - in particolare dell'art. 23 del Testo Unico sull'immigrazione recante i "Titoli di prelazione" - le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con le autorità locali, possono promuovere progetti per la ricerca, la selezione e la prima formazione di persone straniere nei loro paesi d'origine.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- I moduli di formazione di cui al punto 2 possono essere organizzati anche nei Paesi d'origine, prevedendo una valutazione degli esiti formativi finalizzata alla certificazione delle competenze acquisite;

4. Promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro

Le Regioni e le Province autonome, nell'ambito della presente intesa, possono promuovere progetti per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, valorizzando sia le funzioni dei soggetti che erogano servizi per il lavoro, che il ruolo degli Enti locali nonché delle Organizzazioni del volontariato e del terzo settore, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n.276, promuovendo altresì l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche.